

Allegato "A" al n. 19564 rep. e n. 14237 racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DARS Donna Arte Ricerca Sperimentazione
Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **"DARS Donna Arte Ricerca Sperimentazione"**, operante senza fini di lucro.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l'espressione "Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "APS - ETS" quindi con denominazione **"DARS Donna Arte Ricerca Sperimentazione Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore"**, in sigla **"DARS APS - ETS"**.

L'Associazione ha sede in Comune di Udine, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi e attività

2.1 L'Associazione è apolitica e apartitica, e, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel prosieguo del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto, nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nel Codice civile.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore delle proprie persone associate, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie persone associate o delle persone aderenti agli enti associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.2 Per realizzare il proprio scopo e le proprie finalità istituzionali, può svolgere le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con preponderante riferimento alla valorizzazione della presenza della donna nelle arti e nella cultura; incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato in ambito femminile;

- promozione di una effettiva applicazione delle pari opportunità nel campo culturale, unitamente ad una politica di empowerment e main-streaming femminile da diffondere nella società;

- individuazione di stili, tendenze e specificità espressive peculiari della sensibilità artistica femminile;
- documentazione dei contributi femminili espressi nella produzione artistica della regione FVG;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale inteso nelle sue espressioni materiali e immateriali;
- istruzione e formazione continua degli adulti;
- collaborazione nelle esperienze di partecipazione civica, co-progettazione urbana, mediazione sociale e culturale di donne italiane e straniere;
- supporto alla cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- incremento delle relazioni e degli scambi culturali negli ambiti regionale, nazionale e internazionale;
- valorizzazione e diffusione della presenza della donna nelle arti e nella cultura promuovendo ed organizzando manifestazioni letterarie, poetiche ed artistiche, mostre e spettacoli, anche attraverso sezioni specialistiche appositamente costituite all'interno dell'Associazione;
- collaborazioni con enti pubblici e privati nella realizzazione di programmi comuni volti alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale in generale, con particolare attenzione al territorio e alle tradizioni locali e ai programmi internazionali dell'Unione Europea;
- promozione e sostegno di progetti di rete tra soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura visiva e letteraria stimolando le relazioni territoriali, transnazionali ed europee.

2.3 L'Associazione realizza le proprie finalità mediante la programmazione e la gestione di seminari, convegni, conferenze, mostre, viaggi di studio e turistici, pubblicazioni, spettacoli, attività creative ed ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2.4 L'Associazione può aderire e federarsi ad associazioni analoghe nazionali ed internazionali mantenendo però la propria individualità e l'autonomia organizzativa ed amministrativa. L'Associazione può inoltre stipulare convenzioni o intese con altri soggetti culturali e sociali pubblici o privati e/o aderire alle relative iniziative.

2.5. L'Associazione può costruire, gestire e sostenere progetti di ricerca, anche in collaborazione con istituti pubblici ed Università, in ambito sociale e sociosanitario con particolare attenzione all'apprendimento e al disagio.

2.6 L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

2.7 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce la sua attività di interesse generale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 e del Decreto 19 maggio 2021 n. 107 e s.m.i.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobi-

liare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

2.8 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, Codice del Terzo Settore.

2.9 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle persone associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero delle persone associate, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato delle persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 - Risorse economiche

3.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi delle persone associate;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi alle persone associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali delle persone associate e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le persone associate durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3.2 È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

4.1 All'associazione possono aderire tutte le donne maggiorenni e tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e che accettino di sottostare al presente statuto, senza alcun tipo di discriminazione, e senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

Tutte le persone associate hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Possono essere associati sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

4.2 Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione le socie fondatrici e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione

5.1 L'associazione prevede le seguenti tipologie di persone iscritte:

- fondatrici;
- ordinare;
- onorarie.

L'ammissione, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda deve:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti del Terzo Settore, luogo e data di nascita, luogo di residenza, sede per gli Enti, indirizzo email;
- b) nome e cognome del proprio legale rappresentante per Associazioni senza scopo di lucro ed Enti del Terzo Settore;
- c) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione delle nuove persone aderenti nel libro delle persone associate dopo che le stesse avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

5.2 L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante persona associata non ammessa ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle persone associate che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

5.3 La qualità di persona associata si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di ogni esercizio sociale:

- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

5.4 L'esclusione delle persone associate è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla persona associata gli addebiti che alla stessa vengano mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione tale persona ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle persone associate che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro delle persone associate a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

5.5 Il recesso da parte della persona associata deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione della persona associata vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro delle persone associate. La persona receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5.6 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri delle persone associate

6.1 Le persone associate hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione in conformità all'articolo 12 che segue.

6.2 Le persone associate sono obbligate a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Volontari

7.1 Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni delle proprie persone aderenti la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di persone associate e terzi nei limiti e nelle forme previste dal d.lgs. n. 117/2017 e in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

I volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei vo-

lontari.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle persone associate;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, volontariamente o per obbligo di legge.

8.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

9.1 L'Assemblea delle persone associate:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto per legge, la persona incaricata della Revisione legale dei conti e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- c) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità delle persone che compongono gli Organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9.2 L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo ovvero da 1/5 (un quinto) delle persone associate aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo; l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutte le persone iscritte nel Libro delle persone associate tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

9.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa re-

golarmente costituita quando ad essa partecipano tutte le persone associate e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Possono intervenire e votare all'Assemblea tutte le persone associate in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro delle persone associate tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

9.4 Ciascuna persona associata ha diritto a un voto. Ogni persona associata che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell'Associazione. La persona associata può ricevere al massimo tre deleghe.

9.5 L'Assemblea è presieduta dalla o dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla o dal Vice Presidente ovvero da un o da una consigliere o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dalle persone intervenute.

La o il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. La o il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, anche in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea la o il Presidente nomina un segretario verbalizzante, anche non associato; nei casi previsti dalla legge, o quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

9.6 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) più uno delle persone associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero delle persone associate intervenute.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza qualificata dei due terzi delle persone associate e il voto favorevole della maggioranza delle persone associate presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) delle persone associate.

In caso di parità di voti, le deliberazioni si considerano respinte.

9.7 Le riunioni dell'Assemblea delle persone associate si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutte le persone partecipanti possano essere identificate e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la o il Presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 (cinque) fino ad un numero massimo di 9 (nove) consiglieri, su decisione delle persone associate.

I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate e fra quelle indicate dalle associazioni senza scopo di lucro e Enti del Terzo settore associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, e per la precisione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del codice civile.

10.2 Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti una o un Presidente e una o un Vice Presidente per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte e sopravvenuta incapacità e le altre cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

10.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività.

Spetta, tra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale eventualmente approvato dall'Assemblea delle persone associate promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- c) convocare l'Assemblea delle persone associate;
- d) provvedere all'ammissione delle persone associate;
- e) proporre all'Assemblea l'esclusione delle persone associate;
- f) individuare le attività secondarie e strumentali di cui al precedente articolo 6;
- g) deliberare sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- h) predisporre eventuali regolamenti sull'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- i) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;
- j) determinare le eventuali quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
- k) sottoporre all'Assemblea delle persone associate proposte e mozioni;
- l) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;
- m) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- n) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea delle perso-

ne associate;

o) nominare e revocare uno o più direttori o direttrici o responsabili artistici, anche per singoli progetti, determinandone l'eventuale compenso;

p) nominare al suo interno un esecutivo ristretto o commissioni di lavoro ristrette per lo studio di singoli problemi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso; potranno fare parte delle commissioni di lavoro anche persone non associate che abbiano titoli di particolare benemerita nel campo della cultura o nei riguardi dell'Associazione o con specifiche competenze tecniche coerenti con lo scopo della commissione di lavoro.

10.4 La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura della o del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima, a ciascun consigliere e, se nominato, all'Organo di Controllo, mediante qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

10.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri in carica, l'Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti non computandosi le astensioni, e a parità di voti prevale il voto della o del Presidente.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea delle persone associate.

10.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dalla o dal Presidente e dalla o dal segretario verbalizzante. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

10.7 Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

10.8 I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

10.9 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei suoi componenti decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea delle persone associate per la rideterminazione del numero di componenti nel rispetto del minimo previsto dal precedente articolo 22, ovvero la nomina dei Consiglieri mancanti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo.

10.10 Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delle persone associate deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 11 - La o il Presidente

11.1 La o il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- c) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e) può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- f) predispone la bozza del bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da presentare al Consiglio Direttivo;
- g) può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- h) compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente Statuto o dall'Assemblea delle persone associate.

11.2 La o il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Art.12 - Libri sociali e registri

12.1 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro delle persone associate;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro delle persone volontarie.

12.2 Tutte le persone associate in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo che ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione, indicando le giornate e gli orari disponibili e con facoltà di farne copie ed estratti a spese della persona richiedente.

Art.13 - Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

13.1 L'esercizio sociale viene stabilito con inizio primo Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno.

13.2 Il Bilancio di esercizio è redatto a cura del Consiglio Direttivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni persona associata, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

13.3 Il bilancio d'esercizio andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti.

Art.14 - Organo di Controllo

14.1 Ove previsto dalla legge l'Assemblea delle persone associate nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti anche

fra persone non associate. L'Organo di Controllo costituito in forma collegiale nomina fra i suoi componenti la o il Presidente.

L'Organo di Controllo, sia monocratico che collegiale, dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di previste dalla legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su determinati atti o programmi. L'Organo di Controllo monocratico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art.15 - Revisione legale dei conti

15.1 Ove previsto dalla legge, l'Assemblea delle persone associate nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

Art. 16 - Scioglimento

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

17.1 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

F.to: Lucrezia Armano

F.to: Renza Moreale

F.to: Barbara Vuano

F.to: Ivana Bonelli

F.to: Alice Debianchi

F.to: Giuliana Corbatto

F.to: Mary Gino

F.to: Margherita Gottardo (l.s.)